

Rep. n. 61 del 21.12.2018

CONVENZIONE TRA L'UNIONE DEI COMUNI TERRE DI PIANURA ED I COMUNI DI BARICELLA, BUDRIO, CASTENASO, GRANAROLO DELL'EMILIA, MALALBERGO E MINERBIO PER IL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI IN MATERIA SISMICA

Con la presente Convenzione, da valere ad ogni effetto di legge,

TRA

l'Unione dei Comuni Terre di Pianura, costituita con atto Rep. N. 6563 del 28.01.2010 rappresentata dal Presidente Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

E I COMUNI DI

- **Baricella**, rappresentato dal Sindaco Sig. Andrea Bottazzi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- **Budrio**, rappresentato dal Sindaco Sig. Maurizio Mazzanti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- **Castenaso**, rappresentato dal Sindaco Sig. Stefano Sermenghi, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- **Granarolo dell'Emilia**, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Daniela Lo Conte, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- **Malalbergo**, rappresentato dal Sindaco Sig.ra Monia Giovannini, la quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;
- **Minerbio**, rappresentato dal Sindaco Sig. Lorenzo Minganti, il quale agisce in nome e per conto dell'Ente che rappresenta;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Baricella, Budrio, Granarolo dell'Emilia e Minerbio, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, esecutive ai sensi di legge, hanno costituito, conformemente all'art. 32 del D.lgs. n. 267/00, un'Unione di Comuni, denominata *Unione dei Comuni Terre di Pianura*, approvando contestualmente l'Atto costitutivo e lo Statuto, a cui hanno aderito altresì successivamente, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali esecutive ai sensi di legge, i Comuni di Malalbergo e Castenaso;

- l'Atto costitutivo dell'Unione dei Comuni Terre di Pianura è stato sottoscritto in data 28 gennaio 2010 e gli organi dell'Unione si sono regolarmente insediati ai sensi di legge e dello Statuto;
- lo Statuto dell'Unione, all'art. 6 comma 1, sancisce che i Comuni possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni attività e funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi, compatibilmente con le normative disciplinanti la materia;
- il citato art. 6 dello Statuto al comma 3 prevede che il conferimento delle funzioni all'Unione si perfezioni con l'approvazione da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, e subito dopo del Consiglio dell'Unione, di una Convenzione, da sottoscrivere formalmente, che deve, in ogni caso, prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito;
 - b) i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) gli eventuali trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
 - d) la durata, qualora non coincidente con quella dell'Unione;
 - e) la modalità di revoca;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia sismica previsti dalla normativa vigente;
- la L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 recante "*Norme per la riduzione del rischio sismico*" all'art. 3 prescrive che, per l'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica, i Comuni debbano istituire, in forma singola o associata, apposite strutture tecniche che presentino gli standard organizzativi minimi definiti con delibera della Giunta Regionale n. 1804 del 3 novembre 2008, come integrata dalla delibera della Giunta Regionale n. 120 del 9 febbraio 2009;
- la L.R. 30 luglio 2015 n. 13 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*" all'art. 21 conferma la competenza dei Comuni e delle Unioni ad esercitare le funzioni in materia sismica, nel rispetto degli standard organizzativi minimi stabiliti dalla Giunta regionale in base all'articolo 3, comma 4 della stessa legge;
- la L.R. 27 dicembre 2017 n. 25 "*Disposizioni collegate alla legge regionale di stabilità per il 2018*" fissa al 31 dicembre 2018 il termine ultimo per la cessazione dell'avvalimento regionale e la conseguente gestione autonoma delle funzioni in materia sismica a cura dei Comuni.
- I Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio hanno approvato il trasferimento all'Unione delle funzioni inerenti la materia sismica, con deliberazioni:
 - del Consiglio Comunale di Baricella n. 42 del 19/11/2018;
 - del Consiglio Comunale di Budrio n. 67 del 29/11/2018;
 - del Consiglio Comunale di Castenaso n. 51 del 06/11/2018;
 - del Consiglio Comunale di Granarolo dell'Emilia n. 64 del 14/11/2018;
 - del Consiglio Comunale di Malalbergo n. 47 del 29/11/2018;
 - del Consiglio Comunale di Minerbio n. 28 del 06/11/2018;

TUTTO CIO' PREMESSO, TRA GLI ENTI SOPRA RAPPRESENTATI, SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della convenzione

1. I Comuni di Baricella, Budrio, Castenaso, Granarolo dell'Emilia, Malalbergo e Minerbio, di seguito indicati per brevità come "Comuni" o come "Comuni conferenti", attribuiscono all'Unione dei Comuni Terre di Pianura, di seguito per brevità indicata come "Unione", tutte le proprie funzioni in materia sismica di cui l'art. 3 della Legge Regionale n. 19 del 2008, con riferimento al comma 3 dell'art. 21 della Legge Regionale n. 13 del 2015.
2. L'Unione dei Comuni Terre di Pianura accetta il conferimento di funzioni e si impegna ad esercitarle conformemente a quanto espresso nel presente atto.

Art. 2

Funzioni trasferite ed ambiti di intervento

1. Vengono conferite all'Unione le funzioni comprendenti tutti i compiti, le attività e i provvedimenti inerenti le funzioni in materia sismica con riferimento al territorio dei Comuni partecipanti ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, secondo le vigenti norme statali e regionali:
 - verifica della completezza, regolarità formale e controllo di merito dei progetti esecutivi delle strutture;
 - ricezione delle istanze sismiche inoltrate da parte degli uffici comunali, verifica della completezza, regolarità formale, controllo di merito e conseguente rilascio degli eventuali provvedimenti conseguenti;
 - attività di supporto tecnico specialistico;
 - gestione di un archivio di competenza;
 - altri adempimenti connessi.
2. In relazione alle funzioni conferite, l'Unione dei Comuni è titolare di potere regolamentare, ai sensi del comma 4 articolo 32 del Testo Unico Decreto Legislativo n. 267/2000.
3. Al Settore Sismica Associato è, altresì, riconosciuta una funzione di sovrintendenza e di indirizzo nell'applicazione delle norme in materia di sismica nell'ordinamento dei Comuni e dell'Unione.
4. Al Settore Sismica Associato compete l'istruttoria completa di tutti gli atti da adottare, ivi compresa la redazione e, quando di competenza, la sottoscrizione dell'atto finale.
5. Nell'ambito del rapporto funzionale tra l'Unione ed i Comuni, il Responsabile del Settore Sismica Associato assume gli atti ed i pareri in materia di sismica, sia nell'organizzazione dei Comuni che dell'Unione per quanto di competenza.
6. I Comuni si impegnano a:
 - osservare scrupolosamente le procedure e gli obblighi amministrativi definiti dal Settore Sismica Associato ed adottati dall'Unione nel rispetto della presente convenzione;

- collaborare con il Settore Sismica Associato per quanto di propria competenza, al fine di consentire allo stesso una puntuale e corretta gestione delle attività;
- ottemperare alle procedure ed agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del Settore Sismica Associato.

Art. 3

Denominazione e sede

1. L'espletamento delle funzioni in materia di sismica, come individuate dal presente atto, è gestito mediante una struttura tecnica, Settore Sismica Associato (SSA), costituita con la presente convenzione al fine di gestire in modo integrato e coordinato le azioni di ideazione, progettazione, realizzazione, aggiornamento e gestione integrata nel contesto dell'Unione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate. Tale struttura è inserita all'interno della macro organizzazione dell'Ente.
2. Al Settore potrà essere preposto a sua volta un responsabile, che dipende funzionalmente dal Responsabile dell'Area; al Responsabile del settore potrà essere assegnata, in presenza dei presupposti previsti dalla legge e dal CCNL, l'Area delle posizioni organizzative.
3. La sede è definita dalla Giunta dell'Unione, anche in relazione alle opportunità logistiche per una migliore erogazione del servizio.
4. L'Unione si impegna a garantire i requisiti minimi per il funzionamento della convenzione e la dotazione strumentale necessaria per lo svolgimento delle attività previste.
5. L'Unione si impegna a garantire un'area riservata al Settore Sismica Associato all'interno del portale istituzionale.

Art. 4

Decorrenza e modalità attuazione

1. Il trasferimento all'Unione delle competenze, delle funzioni e delle attività dei Comuni riguardanti le materie oggetto della presente convenzione decorre dall'01.01.2019.
2. Il Settore Sismica Associato svolgerà le attività di competenza dei Comuni in materia sismica, agirà da interlocutore unico nei confronti degli altri soggetti esterni all'Unione avendo la responsabilità per le materie assegnate e predisporrà gli atti necessari.
3. Tutti i Comuni dovranno individuare un referente tecnico che avrà il compito di coordinare le relazioni fra le esigenze dei servizi comunali ed il Settore Sismica Associato.
4. Il coordinamento di cui al comma precedente sovrintende a:
 - redazione e monitoraggio dei Regolamenti di cui alla presente convenzione;
 - monitoraggio dell'attività del Settore Sismica Associato in relazione agli Enti di appartenenza, per poter intervenire in tempi brevi con proposte, idonee a risolvere eventuali problemi od a migliorarne l'attività;

– supporto al Settore Sismica Associato mediante la consegna di dati, materiali, informazioni, necessari all’espletamento della funzione ed eventuali solleciti agli Uffici comunali competenti;

– verifica proposte e pareri degli Organi dell’Unione in merito a questioni attinenti l’organizzazione del Settore Sismica Associato.

5. L’Unione attua la presente convenzione con atti specifici finalizzati a prendere in capo tutte le attività delegate dai Comuni e, al fine di garantire continuità amministrativa, i Comuni restano titolari delle medesime sino alla effettiva presa in carico da parte dell’Unione.

Art. 5

Dotazione organica e assegnazione del personale

1. L’Unione, si avvale di personale proprio e/o trasferito, distaccato o comandato dai Comuni compresi nell’Unione dei Comuni Terre di Pianura, nei limiti della dotazione necessaria allo svolgimento dei compiti e delle attività oggetto della presente Convenzione e nel rispetto degli obiettivi di contenimento della spesa complessiva di personale e dei vincoli fissati dall’art. 32, comma 5, del D.lgs 267/2000.

2. La dotazione organica necessaria per la gestione delle attività e delle funzioni di cui alla presente convenzione è definita dalla Giunta dell’Unione, con provvedimenti di natura regolamentare ed atti di organizzazione, previe le eventuali procedure di concertazione o contrattazione con le Organizzazioni Sindacali, così come previsto dai vigenti C.C.N.L.

3. L’Unione dei Comuni è autorizzata ad assumere personale, anche a tempo indeterminato, per l’espletamento del servizio. In caso di scioglimento del Settore Sismica Associato o di revoca della presente convenzione, tale personale sarà riassorbito negli organici dei Comuni.

Art. 6

Diritti di segreteria e istruttori

1. Le attività che il Settore svolge a favore dell’utenza sono riconducibili alla tipologia dei servizi svolti dalla pubblica amministrazione a domanda dell’interessato. La circostanza permette di individuare forme di rimborso delle prestazioni rese (diritti di segreteria e diritti di istruttoria).

2. I diritti di istruttoria e di segreteria sono determinati dalla Giunta dell’Unione in osservanza all’art. 20 della L.R. n. 19/2008 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 2271/2016 e sono introitati direttamente all’Unione su apposito capitolo di Bilancio.

3. Tali somme contribuiscono a finanziare il costo del Settore e sono soggette a rendicontazione finale.

Art. 7

Accordi con la Regione Emilia Romagna

1. Il comma 3 dell’art. 21 della Legge Regionale 13/2015 dispone che le funzioni in materia sismica di cui alla citata L.R. 19/2008 siano esercitate dai Comuni,

anche attraverso le loro Unioni, nel rispetto degli standard minimi fissati dal comma 2 dell'art. 3 della stessa L.R. 19/2008. Al fine di definire, in via anticipata, la data di decorrenza dell'esercizio autonomo delle funzioni in materia sismica verrà sottoscritto un apposito accordo con la Regione Emilia Romagna così come previsto dallo stesso comma 3 dell'art. 21 della LR 13/2015.

Art. 8

Rapporti finanziari tra l'Unione e i Comuni

1. I trasferimenti statali, regionali o di altri organismi destinati all'esercizio delle funzioni e allo svolgimento delle attività inerenti le materie oggetto della presente convenzione, destinati ai Comuni conferenti, spettano all'Unione qualora essi si riferiscano a progetti, interventi ed investimenti che dovrà sostenere l'Unione, anche se originati precedentemente dai Comuni conferenti. L'Unione utilizza tali trasferimenti nel rispetto dei vincoli di destinazione stabiliti dalle rispettive normative di riferimento.
2. Le spese relative all'esercizio delle funzioni e dei servizi conferiti con la presente convenzione sono a carico dei Comuni. Le spese sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio nonché da quelle necessarie per la gestione degli specifici progetti concordati tra gli enti.
3. Il riparto della spesa a carico dei Comuni avviene secondo il seguente criterio percentuale: Baricella 8,80%, Budrio 25,00%, Castenaso 18,52%, Granarolo dell'Emilia 19,13%, Malalbergo 14,66%, Minerbio 13,89%, corrispondente alla media delle pratiche presentate nel periodo 2014-2016. Uguale criterio di riparto è applicato per le entrate.
4. La ripartizione sopra riportata trova applicazione fino al 31/12/2023.
5. Nell'ambito dei documenti di programmazione finanziaria da adottare per l'esercizio 2024 i criteri potranno essere confermati, o rideterminati, tenuto conto delle pratiche gestite per ciascun ambito territoriale nel periodo precedente, anche alla luce degli effetti prodotti dalla nuova legge urbanistica regionale e dei nuovi strumenti di pianificazione.
6. La gestione finanziaria del Settore Sismica Associato avviene sulla base di un preventivo di spesa annuale dei costi dello stesso e di un rendiconto di gestione finale, approvati dalla Giunta dell'Unione. Tale approvazione costituisce presupposto per l'iscrizione delle relative poste nel Bilancio generale dell'Unione, anche in termini di autorizzazione alla spesa.
7. L'Unione si impegna a comunicare ad ogni ente associato:
 - le spese preventive per la redazione dell'ipotesi di bilancio preventivo annuale al fine di consentire ai Comuni i dovuti stanziamenti in sede di bilancio di previsione.
8. Il bilancio del servizio è su base annua alla stregua dei bilanci degli Enti Locali. Le Giunte comunali degli enti assumono l'impegno di iscrivere pro quota nei rispettivi bilanci comunali le stesse somme comunicate dall'Unione relative all'ipotesi di bilancio.
9. Ogni qualvolta gli Organi dell'Unione rilevino necessità di apportare variazioni al bilancio di previsione del servizio aventi ripercussioni ulteriori sui bilanci dei singoli Comuni, ne danno comunicazione ai Comuni interessati i quali apportano

le necessarie modifiche ai rispettivi bilanci. In caso di mancato reperimento delle risorse la Giunta dell'Unione avvia una procedura di verifica politico-amministrativa. L'informazione in merito alle variazioni si considera avvenuta mediante la trascrizione del bilancio assestato. Eventuali differenze di gestione rilevate a consuntivo saranno iscritte nel bilancio di previsione del servizio del secondo anno successivo o utilizzate.

10. Le spese di investimento o di progetti specifici sono a carico dei Comuni deleganti sulla base di peculiari progetti e secondo criteri che verranno di volta in volta stabiliti dalla Giunta dell'Unione.

11. Nel caso il personale sia conferito dai Comuni mediante comando, l'Unione dovrà rimborsare al Comune di riferimento il costo complessivo del dipendente con cadenza semestrale.

Art. 9

Beni mobili, immobili e attrezzature

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:

- in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
- in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.

2. Il conferimento all'Unione, in concessione o in comodato d'uso, dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.

3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.

4. Salvo diversa decisione assunta dalla Giunta dell'Unione, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.

5. L'Unione potrà concedere a terzi il godimento di parte dei beni, per attività compatibili e necessarie a raggiungere le finalità connesse alle materie conferite.

6. L'Unione utilizza i beni concessi in uso con diligenza. Provvede alle spese di gestione dei beni mobili, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria, che rimangono in capo ai Comuni concedenti fino all'assunzione di eventuali diverse successive determinazioni in merito da parte della Giunta dell'Unione e dei Comuni interessati.

7. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in uso all'Unione, è a carico dell'Unione. La

copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione dei beni concessi in uso all'Unione, è a carico dell'Unione.

Art. 10

Prestazioni a favore di altri enti

1. Sulla scorta delle proprie possibilità organizzative, l'Unione potrà stipulare convenzioni con altri enti per l'erogazione di servizi di sua competenza a condizione che ente capofila e responsabile dell'esercizio associato sia l'Unione.
2. Gli enti richiedenti rimborsano all'Unione il relativo costo, comprensivo delle spese dirette, indirette e generali, oltre ad una quota forfettaria prevista dalla Giunta dell'Unione su proposta del responsabile del Settore Finanziario e del Responsabile del Settore Sismica Associato, tenuto conto del tempo impiegato e degli oneri sostenuti, anche a causa del diverso assetto organizzativo del servizio da approntarsi e dell'ente beneficiario.
3. Le somme incassate saranno iscritte come entrate nel bilancio del Settore e contribuiranno a ridurre le spese a carico degli enti partecipanti alla convenzione.

Art. 11

Durata, revoca del conferimento della funzione

1. La presente convenzione decorre dal 01.01.2019 ed ha durata indeterminata.
2. Ogni Comune ha facoltà di revocare le funzioni conferite con la presente convenzione non prima di 5 anni dalla stipula. La revoca della funzione è deliberata dal Consiglio comunale con apposito atto adottato a maggioranza assoluta, entro il mese di giugno, ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo ai sensi dell'art. 7, comma 2, dello Statuto.
3. Non è consentita la revoca parziale dalla funzioni conferite con la presente convenzione.
4. La revoca di uno o più Comuni non fa venir meno la gestione associata per i restanti Comuni. Ogni Comune revocante nella piena titolarità del servizio conferito perde il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione con decorrenza dal termine di cui al precedente comma 2. Tali Comuni si dovranno accollare le quote residue di competenza dei prestiti eventualmente accesi oltre alle risorse umane e/o strumentali nonché le attività e/o passività che risulteranno non adeguate rispetto all'ambito ridotto in base alla valutazione della Giunta dell'Unione. Il Comune che delibera la revoca rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e sui beni costituiti con contributi statali o regionali; rinuncia inoltre alla quota parte dei beni costituiti con contributo dei Comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile mentre i beni eventualmente conferiti in comodato verranno restituiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. La Giunta dell'Unione determina gli aspetti successivi del revoca, determinando gli oneri specifici collegati.
5. Eventuali modifiche alla presente convenzione devono essere approvate con conformi deliberazioni di tutti i Consigli degli Enti associati, da assumersi con le stesse modalità di cui al precedente comma 2.

6. Il non rispetto, da parte dei soggetti contraenti la presente convenzione, dei patti e dei tempi previsti comporterà responsabilità a carico del soggetto imputabile in ordine a eventuali danni cagionati a terzi ed eventualmente agli altri soggetti in convenzione.

7. Alla presente convenzione potranno aderire, senza la necessità di ulteriori atti da parte degli Enti sottoscrittori, altri Enti, fatta salva la previsione degli oneri necessari al fine di uniformare la programmazione dei lavori e il riparto dei costi.

Art. 12

Tutela dei dati e riservatezza

1. Fermi restando i requisiti tecnici e di sicurezza necessari da parte dell'Unione Comuni Terre di Pianura per lo svolgimento delle funzioni, con la sottoscrizione della presente convenzione, gli enti condividono la titolarità dei dati attinenti le funzioni e i servizi conferiti.

2. In relazione alle banche dati di competenza del servizio oggetto della presente convenzione il responsabile del trattamento è individuato secondo il modello organizzativo in materia di protezione dei dati personali adottato con Delibera di Giunta.

3. I soggetti che, a qualunque titolo, operano nell'ambito del servizio, anche ubicati presso poli comunali, sono nominati "incaricati del trattamento".

4. L'Unione Comuni Terre di Pianura si obbliga al trattamento dei dati personali di cui entra legittimamente in possesso per i soli fini istituzionali dedotti nella Convenzione e limitatamente al periodo della sua durata, esclusa ogni altra finalità, impegnandosi alla distruzione delle banche dati non più utili per le finalità proprie.

5. L'Unione si impegna ad attuare le misure di sicurezza e si obbliga ad allertare il titolare e i responsabili del trattamento in caso di situazioni anomale o di emergenze.

6. Il Responsabile del trattamento consente l'accesso, previa istruttoria formalizzata, di ciascun Comune titolare o di suo fiduciario al fine di effettuare verifiche periodiche in ordine alle modalità del trattamento e all'applicazione delle norme di sicurezza adottate.

L'accesso ai dati di ogni singolo Comune detenuti e conservati presso l'Unione dei Comuni Terre di Pianura è disciplinato dalla vigente normativa in materia.

Art. 13

Controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra le parti, anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria nell'ambito della Giunta dell'Unione.

2. Le controversie giudiziarie sono regolate dall'art. 133, c. 1, lett. 4), n. 2 del codice del processo amministrativo di cui al D.Lgs. n. 104/201, in quanto accordo tra pubbliche amministrazioni.

Art. 14
Norme finali

1. Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, allo Statuto dell'Unione e alle norme in materia regionali e statali.

Letto approvato e sottoscritto.

Per l'Unione Terre di Pianura
Il Presidente Andrea Bottazzi*

Per il Comune di Baricella
Il Sindaco Andrea Bottazzi*

Per il Comune di Budrio
Il Sindaco Maurizio Mazzanti*

Per il Comune di Castenaso
Il Sindaco Stefano Sermenghi*

Per il Comune di Granarolo dell'Emilia
Il Sindaco Daniela Lo Conte*

Per il Comune di Malalbergo
Il Sindaco Monia Giovannini*

Per il Comune di Minerbio
Il Sindaco Lorenzo Minganti*

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. n. 82/2005 e norme collegate e s.m.i., il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.